Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E DOCUMENTI ALLEGATI – AGGIORNATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Sommario

1. PREMESSA 5
2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 5
3. DOMANDE PRELIMINARI 6
4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE 6
5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2023 E 2024 8
5.1 Debiti fuori bilancio 8
5.2 Enti in disavanzo *(da compilare solo se ricorre la fattispecie)* 8
6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 10
6.1.Fondo pluriennale vincolato (FPV) 11
6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità 12
6.3. Equilibri di bilancio 12
6.4. Previsioni di cassa 17
6.5. Utilizzo proventi alienazioni 19
6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 20
6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 20
6.8. Nota integrativa 20
6.9. Conguagli Fondi Covid-19 20
7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 21
7.1 Entrate 21
7.2 Spese per titoli e macro aggregati 28
7.3 Spending review 29
7.4. Spese in conto capitale 30
8. FONDI E ACCANTONAMENTI 30
8.1. Fondo di riserva di competenza 31
8.2. Fondo di riserva di cassa 31
8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 31
8.4. Fondi per spese potenziali 32
8.5. Fondo garanzia debiti commerciali 33
9. INDEBITAMENTO 33
10. ORGANISMI PARTECIPATI 35
11. PNRR 35
12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 40
13. CONCLUSIONI 41

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

D'AVINO LUANA



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 18/02/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, del Comune di Castelfranco In Miscano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì 18/02/2025

L'ORGANO DI REVISIONE



1. PREMESSA

La sottoscritta, D'Avino Luana revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 3 del 31.03.2022;

Premesso

_ che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n.267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.n.118/2011;
_ che è stato ricevuto in data 12/02/2025 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, approvato dalla Giunta comunale in data 05/02/2025 con delibera n. 11, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 05/02/2025 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027;

l'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Castelfranco In Miscano registra una popolazione al 01.01.2024, di n. 772 abitanti.

L'Ente non è in disavanzo.

L'Ente non è in piano di riequilibrio[1].

[1] Per gli enti in piano di riequilibrio si segnala la Sentenza della Corte costituzionale n. 224 depositata in data 22 dicembre 2023 che dichiara l'illegittimità del comma 1 dell'art. 43 Decreto-legge n. 133 del 2014 "*nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa*" .
Sul tema l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha emanato un atto di indirizzo in data 7 ottobre 2024 che prevede che*: "Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" quali anticipazione di liquidità - le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell'art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e,*

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2024 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2025-2027 adottando una procedura coerente o comunque compatibile con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell'aggiornamento disposto dal Decreto interministeriale del 25.7.2023.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n.118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

L'Organo di revisione non è iscritto alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti.

L'Ente **è** adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.

Qualora l'Ente risulti strutturalmente deficitario è stato rispettato l'obbligo di copertura dei costi dei servizi ai sensi dell'articolo 234 comma 2 del TUEL.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.lgs. n.118/2011).

Con riferimento alla verifica della coerenza delle previsioni l'Organo di revisione sul Documento Unico di programmazione (DUP), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 05/02/2025, ha espresso parere con verbale n. 1 del 13/02/2025 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL)."

L'Organo di revisione sulla nota di aggiornamento al DUP ha espresso parere con verbale n. 1 del 13/02/2025 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP e la nota di aggiornamento al DUP contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a 150.000,00 Euro.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*").

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP **è** stata determinata la programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Programma annuale degli incarichi

Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, convertito con L. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. lgs. 165/2001 è stato redatto.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR. (*si rinvia al paragrafo dedicato al PNRR*)

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni contenute nella Sezione Operativa del DUP e nel bilancio di previsione per gli anni 2025-2027 sono coerenti con gli strumenti di

programmazione di mandato, con la Sezione Strategica del DUP e con gli atti di programmazione di settore sopra citati.

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2023 E 2024

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2023 in data 21/05/2024 con verbale n. 6

La gestione dell'anno 2023 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2023 (oppure: al 31/12/2024 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

TABELLA 1

	31/12/2023	
Risultato di amministrazione (+/-)	838.682,19	
di cui:		
a) Fondi vincolati	198.008,57	*
b) Fondi accantonati	1.313.103,50	*
c) Fondi destinati ad investimento	36.200,42	*
d) Fondi liberi		*
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	708.630,30	

5.1 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che è stata rilevata, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dei responsabili dei servizi entro una data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

L'Organo di revisione ha verificato che dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

5.2 Enti in disavanzo

L'eventuale disavanzo d'amministrazione 2023 (è stato ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l'Organo di revisione ha espresso parere, e precisamente:

a) applicato all'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
b) ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliatura con l'adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano;

L'Organo di revisione prende atto del piano di rientro, delle diverse tipologie di disavanzo, illustrato nella nota integrativa come segue:

TIPOLOGIA DI DISAVANZO	ESERCIZIO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO**			
			2025	2026	2027	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2015	586.755,30	26.670,70	26.670,70	26.670,70	26.670,70
Disavanzo da costituzione del FAL (art.52, co. 1-bis, d.l. n.73/2021)						
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021 D.M. 14 luglio 2021						
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art.1 co.252 L.29.12.2022 n.197						
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo e seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutiva di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2020)						
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	2019	155.836,34	11.131,17	11.131,17	11.131,17	11.131,17
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL (*)						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-3						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-2	2020	20.020,76	4.004,15	4.004,15	4.004,15	4.004,15
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-1						
TOTALE		762.612,40	41.806,02	41.806,02	41.806,02	41.806,02

*Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.
** per il ripiano del disavanzo vedere anche comma 4-bis dell'art 111 del dl 18/2020 conv. in l. 27/2020

L'Organo di revisione, nel caso di maggior recupero di disavanzo, ha verificato che l'Ente ha rispettato le condizioni di cui all'art. 111 comma 4-*bis* del D.l. 18/2020 in base a quanto precisato dalla FAQ 40 di Arconet.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2023, ha rispettato salvo le deroghe previste dall'art.52,co.1-*ter*, del d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (FAL) e dall'art.15,co.3, d.l. 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (PNRR e PNC), i criteri enunciati nell'art.1, cc.897 e 898 della l.n.145/2018 (legge di bilancio 2019), per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha descritto nella nota integrativa le cause che hanno determinato un disavanzo presunto in sede di approvazione del bilancio 2025–2027, indicando, altresì, gli interventi che si intendono assumere al riguardo sulla base di quanto previsto dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all.4/1 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. – D.M. 7 settembre 2020).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, se già in disavanzo al 31 dicembre 2023, ha illustrato, nella nota integrativa al bilancio 2025–2027, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti al termine dell'esercizio 2024 con le modalità previste dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all.4/1 al D.lgs. n.118/2011e s.m.i.–D.M. 7 settembre 2020).

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2025-2027 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL;

- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n.118/2011;

- le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2025, 2026 e 2027 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2024 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2024	2025	2026	2027
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 946.442,80	€ 601.517,25	€ 595.799,02	€ 592.229,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 246.840,13	€ 164.741,99	€ 164.466,81	€ 163.352,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 405.053,42	€ 266.560,05	€ 252.060,05	€ 252.060,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 14.436.873,56	€ 12.364.960,28	€ 7.271.508,37	€ 7.271.508,37

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**€ 16.035.209,91**	**€ 13.397.779,57**	**€ 8.283.834,25**	**€ 8.279.150,46**

SPESE	Assestato 2024	2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ 37.801,86	€ 37.801,86	€ 37.801,86
Titolo 1 - Spese correnti	€ 1.227.316,75	€ 940.752,63	€ 922.727,61	€ 917.746,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 15.044.432,12	€ 12.364.960,28	€ 7.271.508,37	€ 7.271.508,37
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 54.264,80	€ 54.264,80	€ 51.796,41	€ 52.093,54
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 386.959,95	€ 386.959,95	€ 386.959,95	€ 386.959,95
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 455.292,17	€ 449.500,00	€ 449.500,00	€ 449.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**€ 17.168.265,79**	**€ 14.234.239,52**	**€ 9.120.294,20**	**€ 9.115.610,41**

6.1.Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2025, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare al paragrafo 5.4.9 (la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate) tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. n.36/2023 ed inserite nei principi contabili dal DM 10 ottobre 2024 (XVII° correttivo di Arconet).

L'Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2025-2027, nonché con gli impegni pluriennali, al fine di:

- verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi;
- evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma;

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2025 sono le seguenti:

- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per incremento di attività finanziarie	

Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento FPV	**Importo**
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	€ -
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	€ -
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
TOTALE	€ -

L'Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

6.3. Equilibri di bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Il comma 785 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- dispone che l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato **in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del**

fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.
Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.
In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio**. Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.
Inoltre, il comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:
− la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
− la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
− nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti, ad esempio, con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo W2, di cui al comma 789, registrato nell'esercizio precedente (come da rendiconto 2025) se negativo;
b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 (fondo 2025) rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

DOCUMENTO
Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 e documenti allegati

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2025 Previsioni di competenza	2026 Previsioni di competenza	2027 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1231688,88			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		37801,86	37801,86	37801,86
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1032819,29	1012325,88	1007642,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		940752,63	922727,61	917746,69
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*133933,35*	*133933,35*	*133933,35*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale [5]	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		54264,80	51796,41	52093,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti[2]	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		12364960,28	7271508,37	7271508,37
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		12364960,28	7271508,37	7271508,37
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie [5]	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale [5]	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine [5]	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine [5]	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie [5]	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO FINALE **W =O +J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		**0,00**	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

N.B. La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5 del 9.2.2024, ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui ai decreti legislativi n.118/2011 e n.267/2000.

L'equilibrio finale è pari a zero.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha allegato i prospetti A1 e A2 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate.

6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa	2022	2023	2024
Disponibilità:	€ 1.287.906,87	€ 1.034.712,97	€ 1.231.688,88
di cui cassa vincolata	€ 1.123.036,66	€ 915.484,34	€ 1.112.646,29
anticipazioni non estinte al 31/12	€ -	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;

- il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;

- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;

- la previsione di cassa relativa all'entrata è effettuata tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;

- gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;

- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;

- le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.

- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa rispecchiano gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;

- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2025 comprende la cassa vincolata per euro 1.231.688,88 e l'Organo di revisione ritiene che l'Ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare in

ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata [2] per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione dell'Ente tiene conto delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale (esempio: opere a scomputo, conferimenti, etc..).

N.B. Il DM 10.10.2024 ha precisato che, ai sensi del D.lgs. n.36/2023, le opere a scomputo non devono più essere inserite nel piano delle opere pubbliche ma solo nel DUP.

L'art. 6 co.1 del D.L. 19 ottobre 2024 n. 155 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base del modello che è stato messo a disposizione sul sito del MEF e disponibile a questo link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/. Il modello dovrà essere coerente con le previsioni di cassa autorizzatorie che gli enti devono già predisporre in sede di bilancio di previsione per poi gestirle in corso di esercizio. Gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano.
La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:
- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.
Il modello deve essere approvato dalla giunta o dall'organo esecutivo di ogni ente territoriale entro il 28 febbraio (anche nel caso in cui non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027) e il suo aggiornamento trimestrale sarà approvato con provvedimento del responsabile del servizio finanziario.
L'art.6 co. 2 del Dl 155/2024 precisa che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa. Si rammenta che i revisori già ai sensi della circolare RGS 15 del 5 aprile 2024 sono tenuti a riportare nei loro verbali, per lo meno in quelli relativi alle verifiche trimestrali, i controlli sui tempi di pagamento e sulla dinamica dei flussi di cassa e dovranno, quindi, anche verificare che gli enti abbiano predisposto il nuovo piano dei flussi di cassa.

6.5. Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, L. n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , comma 4, D.l. 14 dicembre 2018,

[2] Per quanto riguarda la gestione della cassa vincolata si fa presente che dal 5 luglio 2024 è in vigore il contenuto dell'articolo 6, comma 6-*octies* del D.l. 60/2024, convertito con Legge n. 95/2024 che va a modificare espressamente alcuni articoli del D.lgs. 267/2000, in particolare: l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»; l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»; l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

n. 135.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente avendo soddisfatto le seguenti condizioni di legge:

- non ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: All. 7 al D.lgs. n.118/2011)
- è in regola con gli accantonamenti al FCDE.

6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.l. 78/2015.

6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente codificato ai fini della transazione elementare, le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

6.8. Nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1..

6.9. Conguagli Fondi Covid-19

Per gli enti in surplus:

L'Organo di revisione ha verificato che:

- le somme da restituire sono stanziate in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.001 – "*Trasferimenti correnti a Ministeri*", iscritto alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Cofog 1.1 «Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri».
- lo schema di risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio 2025/2027 è completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024.
- al bilancio 2025/2027 è allegata la tabella A2.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del ,8 punti percentuali.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.lgs. n.118/2011.

Il comma 750 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025-dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025 in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

IMU

L' Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Ente non ha approvato le nuove aliquote.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
IMU	€ 117.027,39	€ 104.879,72	€ 94.400,72

La stima delle entrate per quanto attiene della nuova IMU parte dalle unità immobiliari presenti in catasto urbano, secondo le diverse categorie catastali e/o destinazioni e tiene conto del gettito accertato nel triennio 2021-2023 e di quanto incassato con l'acconto 2024, nonche di quanto previsto dal portale del Federalismo Fiscale.

- per il 2025 € 117.027,39

- per li 2026 € 104.879,72;

- per il 2027 € 94.400,72;

Il decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 settembre 2024, ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu). Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che i Comuni possono differenziare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In origine, la diposizione avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2021; tuttavia la mancata emanazione del richiamato decreto ministeriale ha differito la sua operatività. Il decreto ministeriale 7 luglio 2023 ha individuato predette fattispecie, prevedendo una lunga serie di casistiche di aliquote differenziate.

Parallelamente il Ministero ha reso disponibile nel "portale del federalismo fiscale" un apposito applicativo per consentire ai Comuni di inserire le proprie aliquote, produrre il prospetto delle aliquote, da riportare obbligatoriamente nella deliberazione di fissazione delle stesse, e per trasmettere il prospetto al ministero, al fine diadempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 13 Dl 201/2011 e articolo 1, com a 767, della legge 160/2019).

Tuttavia, il decreto uscito lo scorso anno ha evidenziato tutta le difficoltà di ricondurre a delle fattispecie tipizzate le numerose aliquote adottate dai Comuni; tantoché da più parti è stata evidenziata la mancanza di alcune specifiche tipologie che invece i Comuni in passato avevano adottato.

Per questo motivo, il legislatore è intervenuto per rinviare di nuovo al 2025 l'obbligatorietà dell'utilizzo del prospetto delle aliquote e delle "aliquote tipizzate" (articolo6-ter, comma 1, Dl 132/2023). Il ministero ha ora corretto il tiro, adottando un nuovo decreto in data 6 settembre 2024 che, come detto, ha integrato le fattispecie già introdotte dal decreto del luglio 2023. Per la piena operatività delle nuove aliquote è necessario che sia tempestivamente aggiornato l'applicativo inserito all'interno del portale del federalismo fiscale, considerando che il tempo per predisporre le deliberazioni consiliari di approvazione delle aliquote Imu 2025 è piuttosto ristretto,tenuto conto della tempistica di predisposizione del bilancio 2025/2027. Da rammentare che, in base a quanto stabilito dal comma 757 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il prospetto delle aliquote, generato dal sopra citato applicativo, deve formare parte integrante della delibera, pena inidoneità della stessa di produrre effetti.

Per la prima volta, pertanto, le aliquote per l'anno 2025 saranno deliberate utilizzando il prospetto estratto dal Portale del federalismo previsto dal decreto.

Fattispecie	aliquote IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	**0,60 %**
Altri Immobili (Altre Abitazioni, Pertinenze, Aree Edificabili , etc...)	**0,96 %**
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso D/10	**1,06 %**
Terreni agricoli	**Esclusi**
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	**Azzeramento**

TARI

In merito la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2014, dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Tuttavia, per determinare le tariffe e quindi il gettito del tributo che deve garantire la copertura del costo del servizio c'è l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 ai fini della definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ammessi a copertura tariffaria da inserire all'interno del piano finanziario e validato dall'ente territorialmente competente, – A.T.O. Benevento, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte del Comune. Nella quantificazione del costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021, occorrera valutare gli effetti della riorganizzazione del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti che nel 2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla ≪privativa≫ di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse. Pertanto, sulla base della normativa vigente, il gestore incaricato ed il Comune per l'attività di gestione tariffe e il rapporto con gli utenti predispongono il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal predetto MTR, da trasmettere all'Ente territorialmente competente : A.T.O. Benevento. Il 2019 è l'anno in cui ha inizio l'applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, il quale determina un cambio importante di metodologia ed impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo gli aspetti principali in tema di aggiornamento biennale del PEF. Il Piano Economico Finanziario, d'ora in avanti PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da una modellazione che si basava sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi. La delibera di ARERA 443/2019/R/rif ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato "Metodo Tariffario Rifiuti" (abbreviato MTR e aggiornato in MTR-2 con la delibera 363/2021/R/rif) nel quale utilizzando i costi e ricavi detti "efficienti" relativi all'annualità a-2 permettono l'elaborazione di una tariffa nell'anno. Il piano economico finanziario calcolato applicando l'MTR era una programmazione annuale. Con la delibera 363/2021/R/rif, invece, viene introdotto l'MTR-2, con il quale la pianificazione passa da annuale a quadriennale. I modelli elaborati nel 2022 quindi rappresentano una pianificazione che arriva fino al 2025, ma essendo il modello calcolato attraverso l'applicazione

dei costi e ricavi a-2, risulta ovvio che le pianificazioni hanno una validità certa fino al 2023, in quanto i dati utilizzati derivavano dai bilanci consuntivi di enti e gestori. Pertanto, la procedura prevedeva fin dal principio un aggiornamento biennale del modello, al fine di allineare anche i dati per le programmazioni 2024/2025 per il secondo periodo regolatorio). L'aggiornamento biennale del modello viene anticipato con la delibera 389/2023/R/rif. La revisione infra-periodo del PEF è stato uno degli argomenti più richiamati nel 2023 in relazione alla gestione del servizio rifiuti. Gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2022 e il 2023, hanno portato a grossi sconvolgimenti in ottica di costo previsionale e consuntivo nel PEF. Le maggiorazioni di carburante ed energia, accompagnate da un innalzamento del tasso di inflazione hanno generato forti scostamenti tali per cui gli enti hanno trovato grosse difficoltà nella copertura dei servizi attraverso l'applicazione dei corrispettivi. In casi di grosse criticità, l'Autorità ha previsto la possibilità di una revisione infra-periodo del PEF alla quale si poteva accedere solo ed esclusivamente in alcuni casi specifici (come, ad esempio, l'aumento dei costi di conferimento o maggiorazioni dettate dai costi per l'adeguamento del livello di qualità del servizio). Nella revisione, ARERA non si riferisce mai ad eventuali cause di squilibrio dettate dalle maggiorazioni scaturite dai rincari energetici e dinamiche inflattive (art. 4.7 delibera 363/2021/R/rif). La delibera 389/2023/R/rif, pubblicata in data 04/08 sul portale ARERA, detta le linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale, in anticipazione di quello che sarà il modello di compilazione aggiornato per il PEF. Tale provvedimento agisce direttamente sia sulle componenti di entrata che di uscita del PEF, permettendo di recuperare, in fase di aggiornamento biennale, nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023. A questo si accompagna quindi una verifica del fattore di sharing derivante dai corrispettivi riconosciuti sui sistemi collettivi di compliance. Gli interventi apportati dalle nuove disposizioni attengono in particolare:

- agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti sulla base dei rilevanti incrementi inflattivi;

- al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, dalla Deliberazione 387/2023;

- alle ulteriori regole per la determinazione dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio.

Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa quindi viene calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Economico Finanziario (P.E.F). Le previsioni di bilancio 2025-2027 tengono conto del P.E.F. del servizio di gestione dei rifiuti urbani quadriennale 2022-2025 approvato da ATO Benevento, e dell'aggiornamento biennale 2024-2025.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2022, approverà, entro il 30/04/2025 le tariffe TARI 2025 in conformità al piano economico finanziario, previsto dall'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, salvo proroghe di legge. L'art. 14, comma 19, del d.l. n. 201/2011 consente al comune di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie a condizione di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Lo stanziamento in uscita del fondo agevolazioni TARI, è stato quantificato in € 3.770,77 (cap. 1053 spese per lo sviluppo dei servizi sociali).

La previsione di entrata è la seguente:

annualità 2025: importo complessivo di € 151.101,30

annualità 2026: importo complessivo di € 151.101,30

annualità 2027: importo complessivo di € 151.101,30

comprensivi della TEFA pari ad € 7.143,10 e delle componenti UR1.a pari ad € 68,67 e UR2.a pari ad € 1.030,01.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha approvato il Piano Economico Finanziario 2025-2027 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

La modalità di commisurazione è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

- la disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale;

- il pagamento della TARI avviene tramite il sistema pagoPA.

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

L'ufficio tributi stà svolgendo attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come IMU e TASI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento IMU sono stimati in:
€ 10.000,00 per il 2025
€ 10.000,00 per il 2026
€ 10.000,00 per il 2027
A garanzia dell'entrata è stato effettuato il relativo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento TASI sono stimati in:

€ 2.500,00 per il 2025
€ 2.500,00 per il 2026
€ 2.500,00 per il 2027

A garanzia dell'entrata è stato effettuato il relativo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è stato inerte rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

7.1.3. Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato gli importi inseriti nel titolo 2 di entrata come trasferimenti correnti corrispondono con quanto indicato nel sito web della finanza locale tra le spettanze per la tipologia 101 e per le altre tipologie i valori inseriti sono supportati da idonea documentazione e relativa motivazione.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti sono state previste le risorse del nuovo fondo speciale equità livello dei servizi.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti sono state previste le risorse del riparto del fondo previsto dall'art.1 comma 508 Legge n. 213/2023.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022 Rendiconto	2023 Rendiconto	2024 Stanziamento	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	473.127,53	149.164,78	224.867,28	163.860,82	162.852,12	162.852,12	-27,129 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	1.939,16	881,17	1.614,69	500,00	-54,559 %
Trasferimenti correnti da Imprese	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	524.127,53	149.164,78	226.806,44	164.741,99	164.466,81	163.352,12	-27,364 %

7.1.4. Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 510,05	510.05	€ 510,05
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ -	€ -	€ -
TOTALE SANZIONI	**€ 510,05**	**€ -**	**€ 510,05**

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro 510,05 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285);
- euro 0 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti.

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del FCDE sia congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.5. Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Canoni di locazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	13.000,00	13.000,00	13.000,00
censi canoni livelli	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.6. Proventi dei servizi pubblici e vendita di servizi

Il dettaglio dei proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi da illuminazione votiva € 11.500,00
Proventi Mensa scolastica € 6.500,00
Proventi Trasporto scolastico € 3.000,00
Proventi Servizio Idrico Integrato € 62.500,00

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.7. Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Canone Unico Patrimoniale	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Canoni di locazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni sono costruite tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

Le previsioni degli esercizi 2025-2027 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2024 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 174.446,21	€ 170.450,00	€ 170.450,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.530,00	€ 12.530,00	€ 12.530,00
103	Acquisto di beni e servizi	€ 496.135,19	€ 483.917,30	€ 480.317,30
104	Trasferimenti correnti	€ 32.638,97	€ 30.372,76	€ 30.142,01
105	Trasferimenti di tributi	€ -	€ -	€ -
106	Fondi perequativi	€ -	€ -	€ -
107	Interessi passivi	€ 32.298,22	€ 31.078,51	€ 29.928,34
108	Altre spese per redditi da capitale	€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00
110	Altre spese correnti	€ 157.204,04	€ 158.879,04	€ 158.879,04
	Totale	**940.752,63**	**922.727,61**	**917.746,69**

7.2.1 Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

In tale caso, l'Organo di revisione, ove ne ricorrano le condizioni, ha effettuato l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2025-2027, tiene conto di quanto indicato nel DUP ed è coerente:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009;
- L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2025-2027 in maniera coerente ai progetti del PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha in servizio o non prevede di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.l. 152/2021.

7.2.2 Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, ai sensi dell'art. 89 del TUEL, si è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.l. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

7.3 Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- ha stanziatole risorse relative alla spending review di cui al D.M. 29.3.2024 Legge n. 178/2020 art 1, c. 850 e 853);

- ha stanziato le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533,534,535);

- ha stanziato tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

7.4. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2025 ad euro 12364960,28;
- per il 2026 ad euro 7271508,37;
- per il 2027 ad euro 7271508,37;

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore a euro 150.000,00 sono state inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2025 delle spese in conto capitale di importo superiore a euro 150.000,00 corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

Il comma 789 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- dispone che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali iscrivono nella Missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788 del citato articolo 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio.
La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.
Il comma 790 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:
− per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
− per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del

disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione.
Il comma 793 dispone che per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10% con le modalità di cui al comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, tale maggiorazione non è applicata.
Infine, il comma 794 autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto della gestione 2025 e del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito decreto del Ragioniere dello Stato.

8.1. Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2025 - euro 3000,00;

anno 2026 - euro 3000,00;

anno 2027 - euro 3000,00;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

8.2. Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 15000,00

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo iscritto per € 133.933,35. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,
vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

- gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).
-

L'Organo di revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

- che l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario;

- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.

- che la nota integrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

- l'Ente ai fini del calcolo della media si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

8.4. Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che:

- lo stanziamento del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio) è congruo.

- ai fini della verifica della congruità dello stanziamento alla missione 20 del Fondo rischi contenzioso, l'Ente ha predisposto un elenco di giudizi in corso, con connesso censimento delle rispettive probabilità di soccombenza.

- l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2025-2027 accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali.

8.5. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2024 rispetta criteri previsti dalla norma, e pertanto è tenuto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nella missione 20, programma 3 ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.

L'Organo di revisione ha verificato che nel caso di non rispetto dei tempi di pagamento è stata applicata la penalità sulla retribuzione di risultato per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

9. INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende far ricorso all' assunzione di nuovi mutui o di altre forme di indebitamento.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	593.491,25	532.489,90	532.489,90
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	149.164,78	112.881,19	117.761,12
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	289.715,73	237.060,05	237.060,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**1.032.371,76**	**882.431,14**	**887.311,07**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	103.237,18	88.243,11	88.731,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	32.298,00	31.078,51	29.928,34
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**70.939,18**	**57.164,60**	**58.802,77**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.352.592,30	1.297.909,01	1.223.735,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.352.592,30**	**1.297.909,01**	**1.223.735,00**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2025, 2026 e 2027 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	2025	2026	2027
Oneri finanziari	32.298,22	31.250,24	31.078,51
Totale fine anno	32.298,22	31.250,24	31.078,51

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2025, 2026 e 2027 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2023.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente non ha società/organismi partecipati in perdita.
La Relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico controllate dall'Ente contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016 tenuto conto delle novità introdotte dal "Codice della Crisi" - d.lgs. 12 gennaio 2019.
L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

11. PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che la gestione dei progetti del PNRR produce effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'Ente tenuto conto di quanto previsto dal Decreto MEF del 6 dicembre 2024 flussi – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4.1.2025.

Dalle verifiche condotte dall'Organo di revisione, emerge che tutti i progetti del PNRR sono in linea con gli obiettivi attesi.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente sia in grado di sostenere la maggiore spesa corrente che deriverà dalla realizzazione dei progetti del PNRR ai fini dell'equilibrio di bilancio.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

Sezione precompilata DIPE									Stato PROGETTO/ CUP	Nota Stato Progetto/ CUP	Ente strumentale al quale sia stata affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto	Finanziamento progetto
Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGiS alla data del 20/03/2023				Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f)
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	H71C22000960006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*9 SERVIZI NEL PIANO DI MIGRAZIONE	Si	47.427,00	47.427,00	Si				0,00
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H71F22001720006	ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	Si	14.000,00	14.000,00	Si				0,00
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H71F22002740006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	Si	23.147,00	23.147,00	Si				0,00

M2C1	M2C1I0101	M2C1: Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare - I1.1:Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	H72F22000040006	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI*CONTRADA LARGARIO *REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	Si	675.830,00	675.830,00	No				0,00

M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H71C20000030001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA* VIALE ROMA E VIA MICHELANGELO*RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Si	50.000,00	50.000,00	Si				0,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H72C22000440006	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE*CONTRADA MAMAURO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Si	50.000,00	50.000,00	Si				0,00

M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H72E22000550006	PUBBLICA ILLUMINAZIONE*CENTRO STORICO*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA CENTRO STORICO	Si	50.000,00	50.000,00	No				0,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H74H22001160006	CASA COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO*VIALE ROMA*LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	Si	50.000,00	50.000,00	No				0,00

M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H77H21003860001	STRADA COMUNALE "DIFESA GRANDE" E STRADA COMUNALE "PESCHETA"*CONTRADA DIFESA GRANDE-PESCHETA *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA	Si	100.000,00	100.000,00	Si				0,00

M4C1	M4C1I0303	M4C1: Potenziamento dell¿offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	H77H22000240006	PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA 7*VIALE ROMA 7*MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO	Si	2.268.165,00	2.268.165,00	No				0,00
M5C2	M5C2I0301	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I3.1:Progetto Sport e inclusione sociale	H72H22000450005	COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE*CONTRADA LARGARIO *RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE	Si	1.194.075,00	1.194.075,00	No				0,00
M5C3	M5C3I0101	M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - I1.1:Strategia nazionale per le aree interne	H72F22000200006	PRESIDIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE*VIALE ROMA 5*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Si	300.000,00	300.000,00	Si				0,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione ha effettuato verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche tramite l'utilizzo del sistema ReGiS.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Nel caso in cui l'Ente abbia deciso di imputare a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale, l'Organo di revisione ha verificato:

- che l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2025-2027 in maniera coerente ai progetti del PNRR;

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto di quanto previsto dalla Circolare 4/2022 della RGS.
- la corretta rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2024;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri di parte corrente derivanti dagli investimenti previsti/effettuati;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresi la modalità di quantificazione e l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con le linee programmatiche di mandato, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi (soprattutto quelli dei progetti del PNRR) e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

13. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 e sui documenti allegati.

Castelfranco In Miscano, 18.02.2025 **L'ORGANO DI REVISIONE**

